Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 13 marzo 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Sabato 18 febbraio 1978, alle ore 11,45 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Sri Subyakto, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Indonesia a Roma.

(2127)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1977, n. **1126.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 155, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:

la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia;

la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia;

la scuola di specializzazione in nefrologia medica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia.

Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione:

scuola di specializzazione in medicina dello sport;
scuola di specializzazione in reumatologia.

Gli articoli 171, 172, 173, 174 e 175, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 171. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specializzazione in ginecologia ed ostetricia.

Art. 172. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore presiede il consiglio della scuola ed è tenuto a dare comunicazioni al preside della facoltà medico-chirurgica di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 173. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di allievi iscrivibili è di trentasette complessivamente per l'intero corso di studi.

L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerare titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione (prova scritta ed orale su temi di medicina generale):

a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b) il voto riportato nelle materie ginecologiche ed ostetriche;

c) l'aver elaborato la tesi nelle discipline ginecologiche ed ostetriche;

d) l'aver avuto la qualifica di medico o studente interno in istituto;

e) la documentazione di servizi prestati in cliniche ostetriche e ginecologiche e in divisioni ostetriche e ginecologiche ospedaliere anche come tirocinanti;

f) eventuali pubblicazioni inerenti alle materie di insegnamento.

Art. 174. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di genetica medica;
elementi di embriologia, anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile, anatomia delle pelvi;
elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiologia ostetrica;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
semeiotica e diagnostica ostetrica;
patologia ostetrica e ginecologica I;
lingua straniera (inglese) I.

2° *Anno*:

semeiotica e diagnostica ginecologica;
operazioni ostetriche I;
anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
citologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica II;
diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
lingua straniera (inglese) II.

3° *Anno*:

puericultura prenatale;
immunologia ostetrica e ginecologica;
analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
operazioni ostetriche II;
operazioni ginecologiche I;
ostetricia e ginecologia forense;
terapia medica in ostetrica e ginecologica;
clinica ostetrica e ginecologica I;
psicosomatica ostetrica e ginecologica;
lingua straniera (inglese) III.

4° *Anno*:

neonatologia;
urologia ginecologica;
radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
chirurgia addominale;
operazioni ginecologiche II;
clinica ostetrica e ginecologica II;
lingua straniera (inglese) IV.

Art. 175. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in ginecologia e ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma su argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 201, 202, 203, 204, 205 e 206, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 201. — Presso l'istituto di radiologia è istituita la scuola di specializzazione in radiologia.

Art. 202. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia ed in radiologia diagnostica.

Art. 203. — La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di dodici per ciascun anno di corso per radiologia e per radiologia diagnostica.

Art. 204. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiali in radiodiagnostica, effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti di responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici;

e) radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) radiobiologia applicata;
2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;
3) istopatologia speciale dei tumori;
4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;
5) tecnica e metodica radioterapica;
6) dosimetria;
7) clinica radioterapica;
8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;
9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;
10) dimostrazione di casistica clinica;

f) medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;
2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;
3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;
4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;
5) radioterapia metabolica;
6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

radiodiagnostica II;
radioterapia e terapia fisica I.

3° *Anno*:

radiodiagnostica III;
radioterapia e terapia fisica II;
medicina nucleare I.

4° *Anno*:

radioterapia e terapia fisica III;
medicina nucleare II.

Art. 205. — La durata del corso per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica, effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) radiobiologia (annuale) comprendente:
1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):
matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica:
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:
radiodiagnostica II.

3° *Anno*:
radiodiagnostica III.

Art. 206. — Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

L'art. 232, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in quarantadue per l'intero corso di studi.

Gli articoli 302, 303, 304, 305 e 306, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 302. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso la clinica tisiologica e conferisce il diploma di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 303. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 304. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 305. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di allievi iscrivibili è di ottanta complessivamente.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 306. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio I;
patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:
anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio II;
clinica della tubercolosi I;
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio I;
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale;
immunologia clinica (complementare);
cardiologia (complementare);
medicina nucleare (complementare).

3° *Anno*:
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio II;
clinica della tubercolosi II;
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
malattie professionali dell'apparato respiratorio (complementari);
terapia intensiva pneumologica (complementare).

4° *Anno*:
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio III;
clinica della tubercolosi III.

I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al quarto anno) e da turni di internato, per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno.

Alla fine del quarto anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.

Gli articoli 325, 326, 327, 328, 329, 330 e 331, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 325. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la clinica neurochirurgica e conferisce il diploma di specializzazione in neurochirurgia.

Art. 326. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 327. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 328. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 329. — Il numero massimo di allievi iscrivibili è di diciotto per l'intero corso di studi.

Art. 330. — Per l'ammissione alla scuola vedansi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto.

Art. 331. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica I.

2° *Anno*:

neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica II.

3° *Anno*:

neuroanestesia e rianimazione;
neuroradiologia I;
neuropatologia;
clinica neurochirurgica III.

4° *Anno*:

neuroradiologia II;
neurotraumatologia;
tecniche operatorie I;
clinica neurochirurgica IV.

5° *Anno*:

neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
tecniche operatorie II;
clinica nerochirurgica V.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 e 340, relativi alla scuola di specializzazione in criminologia clinica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in criminologia clinica

Art. 332. — Presso l'istituto di antropologia criminale è istituita la scuola di specializzazione in criminologia clinica.

Art. 333. — La scuola ha due indirizzi:

a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense, per i laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo socio-psicologico, per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, sociologia, psicologia, lettere, filosofia.

Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di specializzazione.

La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 334. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) criminologia generale I;
2) elementi di diritto;
3) elementi di sociologia;
4) elementi di psicologia;
5) elementi di biologia;
6) metodologia della ricerca;
7) criminologia generale II;
8) criminologia minorile;
9) trattamento criminologico;
10) politica criminale e diritto penitenziario.

Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense:

1) psicopatologia generale;
2) psichiatria clinica;
3) diagnostica criminologica;
4) medicina legale e criminalistica;
5) psicodiagnostica;
6) neurologia e psichiatria forense;
7) prevenzione della patologia del comportamento;
8) tecniche di rieducazione minorile;
9) legislazione socio-sanitaria.

Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo socio-psicologico:

1) elementi di psicopatologia generale;
2) elementi di psichiatria clinica forense;
3) tecniche di servizio sociale;
4) antropologia culturale;
5) elementi di medicina legale;
6) psicologia sociale;
7) tecniche psico-pedagogiche;
8) sociologia della devianza;
9) metodi di prevenzione.

Insegnamenti complementari:

1) antropofenomenologia;
2) etologia dei comportamenti criminosi;
3) sociologia del diritto;
4) psicobiologia;
5) economia della sicurezza e della difesa sociale;
6) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;
7) igiene mentale;
8) psicoterapia.

Art. 335. — Il piano di studi della scuola di specializzazione è il seguente:

1° *Anno* (comune ai due indirizzi):

1) criminologia generale I;
2) elementi di diritto;
3) elementi di sociologia;
4) elementi di psicologia;
5) elementi di biologia;
6) metodologia della ricerca;
7) una materia integrativa a scelta.

2° *Anno*:

a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense:

1) criminologia generale II;
2) psicopatologia generale;
3) psichiatria clinica;
4) diagnostica criminologica;
5) medicina legale e criminalistica;
6) psicodiagnostica;
7) criminologia minorile;
8) una materia integrativa a scelta;

b) indirizzo socio-psicologico:

1) criminologia generale II;
2) elementi di psicopatologia generale;
3) elementi di psichiatria clinica forense;
4) tecniche di servizio sociale;
5) antropologia culturale;
6) elementi di medicina legale;
7) criminologia minorile;
8) una materia integrativa a scelta.

3° *Anno*:

a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense:

1) neurologia e psichiatria forense;
2) prevenzione della patologia del comportamento;
3) trattamento criminologico;
4) tecniche di rieducazione minorile;
5) legislazione socio-sanitaria;
6) politica criminale e diritto penitenziario;
7) una materia integrativa a scelta;

b) indirizzo socio-psicologico:

1) psicologia sociale;
2) tecniche psico-pedagogiche;
3) sociologia della devianza;
4) metodi di prevenzione;
5) trattamento criminologico;
6) politica criminale e diritto penitenziario;
7) una materia integrativa a scelta.

Art. 336. — All'atto della domanda di iscrizione a ciascuno dei tre anni di corso l'allievo dovrà indicare alla segreteria della scuola una materia integrativa, da scegliere fra le materie complementari, ovvero fra quelle fondamentali appartenenti all'indirizzo al quale non è iscritto. L'indicazione è vincolante.

Art. 337. — Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni pratiche, nonché da conferenze tenute da esperti italiani e stranieri.

Art. 338. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in pedagogia, in sociologia, in psicologia, in lettere, in filosofia, in numero complessivo non superiore a trenta per i tre anni di corso. L'ammissione avviene mediante concorso per esami.

Art. 339. — Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno per singole materie o per gruppi di materie. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver sostenuto ventidue esami, dei quali diciannove relativi alle materie fondamentali del suo indirizzo e tre relativi alle materie integrative da lui scelte.

I voti degli esami di profitto sono attribuiti in trentesimi; il voto di esame di diploma è attribuito in cinquantesimi.

Art. 340. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale, in una delle materie oggetto di insegnamento. Il tema, concordato con il docente, dovrà essere presentato al direttore della scuola per l'approvazione entro trenta giorni dalla data di inizio dell'ultimo anno di corso.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in criminologia clinica, con la specificazione dell'indirizzo seguito.

Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto.

Gli articoli 370, 371, 372 e 373, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 370. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna e conferisce il diploma di specializzazione in cardiologia.

Art. 371. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni accademici e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero degli allievi è fissato in complessivi tredici, suddivisi nei quattro anni di corso. Per quanto concerne la direzione della scuola, l'ammissione alla medesima e le disposizioni circa la frequenza ai corsi e alle esercitazioni pratiche e per l'ammissione agli esami, vedansi le norme generali previste dal presente statuto per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 372. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dello apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;

5) informatica medica e strumentazione biomedica I.

2° *Anno*:

1) anatomia patologica I;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
3) patologia e clinica cardiovascolare I;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
5) informatica medica e strumentazione biomedica II;
6) radiologia I;
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica II;
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovalascolare III;
3) patologia e clinica cardiovascolare II;
4) radiologia II;
5) terapia medica e farmacologia clinica I.

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
2) patologia e clinica cardiovascolare III;
3) terapia medica e farmacologia clinica II;
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 373. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico che sarà stabilito in base agli accordi presi con il direttore della scuola.

Gli articoli 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 e 382, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 374. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna e conferisce il diploma di specializzazione in nefrologia.

Art. 375. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 376. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 377. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 378. — Il numero massimo di allievi iscrivibili è di dodici per l'intero corso di studi.

Art. 379. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale I.

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale II;
nefropatie tubolari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica I;
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica II;
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 380. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Art. 381. — Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 382. — Per quanto concerne l'ammissione alla scuola e le norme per il superamento degli esami annuali e di diploma, vedansi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto.

Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in medicina dello sport e in reumatologia.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 416. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport, si propone:

a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione e della educazione fisica;

b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e dell'applicazione pratica i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specializzazione in medicina dello sport.

Art. 417. — Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia.

Il corso di studi ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria.

La scuola ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di medicina del lavoro.

Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.

Il numero massimo degli allievi sarà di quarantacinque complessivamente per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili, la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione.

Non sono previste abbreviazioni di corso.

Per quanto concerne la direzione della scuola, le modalità per il superamento degli esami annuali e di diploma, vedansi le norme generali previste dal presente statuto per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia.

L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento degli esami annuali.

Art. 418. — L'ordine degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) antrometria e auxologia;
5) psicologia applicata allo sport;
6) storia dell'educazione fisica e dello sport;
7) sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

1) fisiologia dell'esercizio fisico;
2) biomeccanica dell'esercizio fisico;
3) metodologia dell'allenamento sportivo;
4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva I;
6) farmacologia e tossicologia del doping;
7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
8) traumatologia degli sport.

3° *Anno*:

1) fisiologia applicata agli sport;
2) valutazione funzionale dello sportivo;
3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva II;
4) fisioterapia e rieducazione funzionale;
5) medicina legale ed infortunistica legata agli sport;
6) rianimazione e pronto soccorso;
7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

La scuola svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola.

Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 419. — La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso la cattedra di reumatologia e conferisce il diploma di specializzazione in reumatologia.

Art. 420. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 421. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 422. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 423. — Il numero massimo di allievi iscrivibili è di dodici complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 424. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
biochimica di interesse reumatologico;
microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
immunologia reumatologica;
semeiotica fisica e strumentale in reumatologia I.

2° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale in reumatologia II;
esami di laboratorio in reumatologia;
diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
farmacologia reumatologica;
anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche;
clinica e terapia delle malattie reumatiche I.

3° *Anno*:

clinica e terapia ortopedica I;
fisiochinesiterapia reumatologica;
idro-climatologia di interesse reumatologico;
reumo-artropatie professionali;
clinica e terapia delle malattie reumatiche II.

4° *Anno*:

epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi;
riabilitazione del malato reumatico;
clinica e terapia ortopedica II;
clinica e terapia delle malattie reumatiche III.

Art. 425. — Per quanto concerne l'ammissione alla scuola, la frequenza e le modalità per il superamento degli esami di profitto e di diploma, vedansi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio e del triennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1978
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. **52.**

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Carini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 settembre 1896 con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Carini;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerata la grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Carini è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Palermo, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1877 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1978

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1978
Registro n. 7 *Giustizia, foglio n.* 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. **53.**

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Linguaglossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952 col quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Linguaglossa;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le deliberazioni dei consigli dei comuni di Linguaglossa e Piedimonte Etneo nonchè quella del commissario regionale del comune di Castiglione di Sicilia;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Linguaglossa è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Catania salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1877 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1978

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1978
Registro n. 7 *Giustizia, foglio n.* 173

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Valentano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Valentano, al quale sono assegnati per legge venti membri, risultò costituito, dopo le elezioni del 15 giugno 1975, da vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'accordo fra due dei predetti gruppi, composti rispettivamente di dieci e sei consiglieri, consentì, tuttavia, la costituzione della giunta, assicurando per un certo tempo, pur tra contrasti e difficoltà, il governo del civico ente.

Nel settembre 1977 i cennati contrasti presero ad acuirsi determinando le dimissioni del sindaco e degli assessori, delle quali il consiglio prese atto nella seduta del 19 settembre 1977.

Le riunioni del 19 e 27 settembre 1977 riuscivano infruttuose ai fini della elezione del sindaco e della giunta.

Parimenti infruttuose risultavano, poi, le sedute, disposte d'ufficio dal prefetto, per i giorni 7 e 18 ottobre 1977, quest'ultima preceduta da formale diffida — notificata a tutti i consiglieri — a provvedere all'elezione del sindaco e della giunta, a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge il prefetto — con decreto 19 ottobre 1977, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva altre due convocazioni di quell'organo per i giorni 25 e 27 ottobre rinnovando la formale diffida a provvedere al suddetto adempimento a scanso delle cennate misure di rigore.

Tale intervento, però, non aveva esito positivo, in quanto sia la seduta di prima convocazione che quella di seconda convocazione risultavano deserte.

Di fronte alla reiterata prova di inosservanza dell'obbligo primario di eleggere il sindaco e la giunta e alla palese impossibilità di superamento della crisi che da tempo paralizza il suddetto consiglio comunale, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323 del 1915, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi del menzionato art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza del consiglio comunale di Valentano, malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine ad adempimenti obbligatori ed essenziali ai fini del funzionamento della civica amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 21 dicembre 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valentano (Viterbo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Salvatore Santo.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Valentano (Viterbo) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 21 dicembre 1977;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valentano (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Santo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1978

LEONE

COSSIGA

(2081)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978.
Scioglimento del consiglio comunale di Cesa.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cesa (Caserta), al quale la legge assegna venti membri, risultò composto, dopo le elezioni del 15 giugno 1975, di vari gruppi di diversa ispirazione politica e singolarmente privi di una decisiva consistenza numerica.

Una intesa maggioritaria fu raggiunta fra due di tali gruppi dai quali furono, altresì, espressi gli organi di amministrazione.

Vivaci dissensi non tardarono, peraltro, a manifestarsi nell'ambito della maggioranza consiliare.

In tale situazione il consiglio comunale di Cesa non riusciva a provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio per il 1977.

La sezione del comitato regionale di controllo, allo scopo di porre il civico consesso di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, con provvedimento n. 1369/Segr. del 29 marzo 1977, notificato ai singoli consiglieri, rivolgeva formale diffida al civico consesso a deliberare il bilancio di previsione 1977 nel termine di venti giorni dal ricevimento del provvedimento stesso con l'espressa avvertenza che in mancanza si sarebbe provveduto in via sostitutiva.

La giunta municipale di Cesa riunitasi il 13 aprile 1977, nel prendere atto della precitata diffida, convocava il consiglio comunale per i giorni 16 e 19 aprile 1977 con all'ordine del giorno, fra l'altro, l'approvazione del bilancio.

Dette riunioni riuscivano infruttuose ai fini della deliberazione del bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato al consiglio comunale per l'approvazione del bilancio, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 1497/Segr del 20 aprile 1977, nominava un commissario *ad acta* presso quel comune con l'incarico di deliberare il bilancio, in sostituzione del civico consesso inadempiente.

In data 2 maggio 1977 il commissario regionale *ad acta* provvedeva ad approvare il bilancio in parola.

Il prefetto di Caserta, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1977 dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 1976, entro cui il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato ai sensi dell'art. 4 della citata legge del 1969, n. 964, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della competente sezione di Caserta del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4 agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Cesa.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 luglio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cesa (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Raffaele Zinzi.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Cesa (Caserta) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 luglio 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cesa (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Raffaele Zinzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1978

LEONE

COSSIGA

(2087)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Maria a Vico.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla coalizione di maggioranza del consiglio comunale di S. Maria a Vico (Caserta), cui la legge assegna venti membri, si è prodotta una profonda frattura che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1977.

Scaduto infruttuosamente il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 238 del 20 gennaio 1977, invitava il comune, a scanso dei provvedimenti sostitutivi, a provvedere alla deliberazione del bilancio, il cui schema era stato deliberato dalla giunta municipale il 5 gennaio 1977.

La riunione del 31 gennaio 1977 andava deserta per mancanza del numero legale dei consiglieri presenti.

Di fronte all'inerzia del civico consesso in ordine al fondamentale adempimento del bilancio 1977, la sezione del comitato regionale di controllo di Caserta, con provvedimento n. 721 del 25 febbraio 1977, disponeva una duplice convocazione del consiglio comunale per i giorni 7 e 10 marzo 1977 con all'ordine del giorno l'esame ed approvazione del bilancio.

Con tale provvedimento, notificato ai singoli consiglieri, l'organo di controllo assegnava, per detto adempimento, il termine di giorni venti, dalla data di prima convocazione, con la espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le riunioni del 7 e 10 marzo 1977 non avevano esito positivo.

Trascorso infruttuosamente il termine, all'uopo assegnato, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 1019 in data 29 marzo 1977, nominava un commissario *ad acta* che, in data 7 aprile 1977, provvedeva a deliberare il bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Caserta, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1977 anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Caserta del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di S. Maria a Vico.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 maggio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Maria a Vico (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Ciro Ricciardi.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di S. Maria a Vico (Caserta) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 maggio 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Maria a Vico (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Ciro Ricciardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1978

LEONE

COSSIGA

(2085)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Carovigno.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carovigno (Brindisi), al quale la legge assegna trenta membri, risultò composto, dopo le elezioni del 26 novembre 1972, da vari gruppi di diversa ispirazione politica singolarmente privi di una decisiva consistenza numerica.

Un'intesa maggioritaria fu raggiunta fra due di tali gruppi dai quali furono, altresì, espressi gli organi di amministrazione.

Peraltro, nell'ambito della maggioranza, che pure poteva contare sull'apporto di sedici consiglieri, non tardavano a manifestarsi vivaci dissensi che culminarono, infine, nelle dimissioni di due assessori effettivi ed un supplente delle quali prendeva atto il consiglio comunale nella seduta del 10 giugno 1976.

Nella riunione del 22 dicembre 1976 il consiglio comunale approvava, poi, una proposta di revoca del sindaco presentata il 24 novembre 1976 da ventitre consiglieri dei trenta assegnati all'elite.

Il prefetto, con provvedimento del 31 dicembre 1976, convocava il consiglio comunale per il giorno 8 gennaio 1977 con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco, di due assessori effettivi e due supplenti.

Detta seduta e quella successiva del 25 gennaio 1977 risultavano infruttuose ai fini della sostituzione del sindaco e degli assessori dimissionari.

Nella riunione del 2 febbraio 1977 il consiglio eleggeva il sindaco il quale, successivamente, con nota del 25 febbraio 1977 rinunziava all'incarico.

Le riunioni consiliari del 3 marzo, in prima convocazione, con prosecuzione il 7 successivo e del 15 marzo in seconda convocazione, disposte con decreti prefettizi, risultavano infruttuose in ordine alla elezione del sindaco ed alla integrazione della giunta essendo venuto a mancare il prescritto numero di consiglieri.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle proprie responsabilità, derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge il prefetto, con decreto n. 80-13 del 22 marzo, notificato a tutti i consiglieri in carica, disponeva una duplice convocazione di ufficio del consiglio comunale per i giorni 28 e 31 marzo 1977,

rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e degli assessori dimissionari con l'esplicita diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose sarebbe stato promosso il provvedimento di rigore previsto dalla citata disposizione.

Tale tentativo non aveva, però, esito positivo.

Il prefetto, pertanto, ritenendo acquisita la prova dell'incapacità del consiglio comunale di provvedere al primario adempimento della sostituzione del sindaco e degli assessori, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, disponendo, altresì, la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 maggio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Bruno Pezzuto.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) non è riuscito provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 maggio 1977;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Pezzuto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1978

LEONE

COSSIGA

(2086)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978.
Scioglimento del consiglio comunale di Vigodarzere.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vigodarzere, sorto dalle elezioni del 15 giugno 1975, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1977.

Nella riunione consiliare del 22 gennaio 1977 lo schema di bilancio predisposto dalla giunta municipale non veniva approvato con nove voti favorevoli e dieci contrari, presenti e votanti diciannove consiglieri.

La sezione di Padova del comitato regionale di controllo, allo scopo di porre il civico consesso di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, con provvedimento n. 159 del 14 marzo 1977 — notificato a tutti i consiglieri — convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 25 e 26 marzo 1977, in prima e seconda convocazione, per deliberare il bilancio stesso assegnando, nel contempo, il termine del 9 aprile 1977 per provvedere a tale adempimento con l'espressa avvertenza che in mancanza si sarebbe provveduto in via sostitutiva.

Tale tentativo non aveva esito positivo.

L'organo regionale di controllo, allora, con atto n. 235 del 18 aprile 1977 provvedeva alla nomina di un commissario *ad acta* che, con deliberazione n. 17 del 21 aprile 1977, approvava il bilancio di previsione per il 1977 del comune di Vigodarzere in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Padova, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si è verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale di cui ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella fattispecie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Vigodarzere rimasto carente, malgrado formale diffida, in ordine al bilancio del 1977, che è stato, poi, approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 luglio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vigodarzere (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Pier Luigi Trezza.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Vigodarzere (Padova) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 luglio 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vigodarzere (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pier Luigi Trezza è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1978

LEONE

COSSIGA

(2084)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Capurso.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Capurso (Bari) non è riuscito a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1977 entro i termini di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1976, entro il quale il bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione regionale di controllo, con provvedimento 7 aprile 1977, notificato ai singoli consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 14 e 16 aprile 1977, in seduta rispettivamente di prima e seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio medesimo, con espressa diffida, in caso di adunanze infruttuose, dei provvedimenti sostituitivi e sanzionatori previsti dalla succitata legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 16 successivo il documento contabile non veniva approvato, riportando nove voti a favore ed undici contrari.

Di fronte a tale inequivoca volontà negativa dell'organo consiliare la competente sezione di controllo, con provvedimento 19 aprile 1977, nominava un commissario che, in data 2 maggio 1977, provvedeva alla deliberazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1977 tanto da rendere necessario l'intervento dell'organo regionale di controllo per l'approvazione del bilancio in via sostitutiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Capurso.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 luglio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capurso (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Antonio Tenace.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Capurso (Bari) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 luglio 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capurso (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Tenace è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1978

LEONE

COSSIGA

(2083)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Tarcento.

Al Presidente della Repubblica

Dopo le elezioni del 16 giugno 1975 per il rinnovo del consiglio comunale di Tarcento si costituì tra alcuni gruppi consiliari una coalizione di maggioranza che rese possibili la formazione degli organi ordinari.

Profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta compromettendo il normale funzionamento della civica azienda ed una prima manifestazione di crisi si ebbe con la mancata approvazione del bilancio di previsione 1977 nella seduta del 28 gennaio 1977.

Il sindaco, per evitare una nuova crisi, presentò un altro bilancio, che fu approvato dal consiglio comunale il 3 aprile 1977.

Ciò non valse, peraltro, a sanare i cennati contrasti che anzi giunsero ad acuirsi sino a determinare le dimissioni del sindaco e della giunta, di cui il consiglio comunale prendeva atto nella seduta del 16 aprile 1977.

Successivamente ogni tentativo di eleggere nuovi organi riusciva infruttuoso.

Infatti le adunanze consigliari, all'uopo tenute nei giorni 16 e 23 aprile 1977 si concludevano con esito negativo.

Il prefetto di Udine, allora, allo scopo di consentire il regolare funzionamento di quell'amministrazione, con lettera del 10 maggio 1977, n. 4027/Gab., invitava il sindaco a convocare il consiglio comunale per l'elezione del sindaco e della giunta entro il termine di quindici giorni e con l'esplicita avvertenza che nel caso il consiglio comunale avesse persistito nell'inosservanza dei predetti obblighi prescritti dalla legge, si sarebbe proceduto allo scioglimento del consiglio medesimo.

Nella seduta del 19 maggio tenutasi a seguito del predetto invito, il consiglio comunale — dopo essere stato edotto della cennata diffida del prefetto — eleggeva un nuovo sindaco, il quale però dopo alcuni tentativi di costituire una nuova maggioranza, rassegnava le dimissioni di cui il consiglio comunale prendeva atto nella seduta del 6 giugno u.s.

Anche la successiva seduta dell'11 giugno 1977 aveva esito negativo, per cui il prefetto, constatata l'assoluta incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Tarcento in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 agosto 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tarcento (Udine) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Livio Toscano.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Tarcento (Udine) non ha provveduto alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 agosto 1977;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tarcento (Udine) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Livio Toscano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1978

LEONE

COSSIGA

(2082)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società F.lli Montanari, in Villarotta Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la società F.lli Montanari di Villarotta Emilia (Reggio Emilia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società F.lli Montanari di Villarotta Emilia (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2137)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Happening mode, con sede in Trezzano sul Naviglio e stabilimenti ad Osio Sopra e Osio Sotto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Happening mode, con sede in Trezzano sul Naviglio e stabilimenti ad Osio Sopra e Osio Sotto (Bergamo), ha in corso operazioni di ri-

strutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Happening mode, con sede in Trezzano sul Naviglio e stabilimenti ad Osio Sopra e Osio Sotto (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2139)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Acqua antisterica e pasticche antisteriche » nelle confezioni flacone da g 25 e 41 pasticche, della ditta Officina profumo-farmaceutica di S. Maria Novella, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5070/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 21 aprile 1952, con il quale è stata registrata al n. 6263 la specialità medicinale denominata « Acqua antisterica e pasticche antisteriche », nelle confezioni flacone da g 25 e 41 pasticche, a nome della ditta Officina profumo-farmaceutica di S. Maria Novella, con sede in Firenze, via della Scala, 16, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che le indicazioni proposte per la specialità medicinale di cui trattasi non sono giustificate dalla composizione del prodotto stesso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Acqua antisterica e pasticche antisteriche », nelle confezioni flacone da g 25 e 41 pasticche, registrata al n. 6263, in data 21 aprile 1952, a nome della ditta Officina profumo-farmaceutica di S. Maria Novella, con sede in Firenze, via della Scala, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1841)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vasocor » 40 confetti, nonchè della relativa categoria flacone multidose da 10 cc iniettabile e della relativa serie di categoria 5 fiale × 2 cc iniettabile, della ditta Cresci farmaceutici S.a.s., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5072/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 8 maggio 1964, con il quale vennero registrate ai numeri 13600, 13600/A e 13600/A-1, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Vasocor » 40 confetti, nonché la relativa categoria flacone multidose da 10 cc iniettabile e la relativa serie di categoria 5 fiale da 2 cc iniettabile, a nome della ditta Cresci farmaceutici S.a.s., con sede in Firenze, via O. Beccari, 61, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, la composizione della suddetta specialità medicinale è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alle indicazioni proposte;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Vasocor » 40 confetti, nonché della relativa categoria flacone multidose da 10 cc inietta-

bile e della relativa serie di categoria 5 fiale × 2 cc iniettabile, registrate rispettivamente ai numeri 13600, 13600/A e 13600/A-1, in data 8 maggio 1964, a nome della ditta Cresci farmaceutici S.a.s., con sede in Firenze, via O. Beccari, 61.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia e di competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DEL FALCO

(1854)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pinosot Foletto » sciroppo di I grado (flacone × g 200) e della relativa categoria sciroppo di II grado (flacone × g 200), della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Foletto, in Pieve di Ledro. (Decreto di revoca n. 5071/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 luglio 1950 e 21 maggio 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 3677 e 3677/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pinosot Foletto », sciroppo di I grado (flacone × g 200) e la relativa categoria sciroppo di II grado (flacone × g 200), a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Foletto, con sede in Pieve di Ledro (Trento), prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni della specialità medicinale suddetta ha avuto esito non favorevole in quanto, per la preparazione sciroppo di I grado, la quantità di codeina è risultata notevolmente superiore al dichiarato; inoltre gli stampati relativi tanto allo sciroppo di I grado che allo sciroppo di II grado non sono risultati conformi a quelli autorizzati;

Accertato, altresì, che la ditta interessata non ha inviato idonei metodi analitici di controllo e relazione di tecnica farmaceutica, più volte richiesti da questo Ministero;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Pinosot Foletto », sciroppo di I grado (flacone × g 200) e della relativa categoria sciroppo di II grado (flacone × g 200), registrate rispettivamente ai numeri 3677 e 3677/A, in data 22 luglio 1950 e 21 maggio 1959, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Foletto, con sede in Pieve di Ledro (Trento).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DEL FALCO

(1855)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Formosina De Angeli con neomicina » 12 tavolette, della ditta Istituto De Angeli S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5079/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 novembre 1951, 24 giugno 1955 e 25 maggio 1957, con i quali venne registrata al n. 5632 la specialità medicinale denominata « Formosina De Angeli con neomicina » 12 tavolette a nome della ditta Istituto De Angeli S.p.a, con sede in Milano, via Serio, 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Formosina De Angeli con neomicina » 12 tavolette, registrata al n. 5632, in data 30 novembre 1951, 24 giugno 1955 e 25 maggio 1957, a nome della ditta Istituto De Angeli S.p.a., con sede in Milano, via Serio, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1739)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Coffadyn » compresse, della ditta estera Mevec N.V. - Den Haag (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Stevens medicinali S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 5060/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 19 gennaio 1953 e 19 novembre 1959, con i quali venne registrata al n. 7381 la specialità medicinale denominata «Coffadyn» compresse, a nome della ditta estera Mevec N.V. - Den Haag (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Stevens medicinali S.r.l., con sede in Roma, via Monte Trina, 2, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Coffadyn » compresse, registrata al n. 7381, in data 19 gennaio 1953 e 19 novembre 1959, a nome della ditta estera Mevec N.V. - Den Haag (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Stevens medicinali S.r.l., con sede in Roma, via Monte Trina, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1845)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Virogin » compresse, della ditta Laboratori Baldacci S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 5077/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 30 luglio 1971, con il quale venne registrata al n. 22282 la specialità medicinale denominata « Virogin » compresse, a nome della ditta Laboratori Baldacci S.p.a., con sede in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, l'associazione di metronidazolo e cloramfenicolo, contenuta nella specialità medicinale suddetta, non appare giustificata in rapporto alle indicazioni terapeutiche proposte;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Virogin » compresse, registrata al n. 22282 in data 30 luglio 1971, a nome della ditta Laboratori Baldacci S.p.a., con sede in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

Il medico provinciale della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1741)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria gocce uso umano della specialità medicinale denominata « Pepsipan » nonchè della categoria « Pepsipan-zoo » gocce uso veterinario, della ditta Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 5080/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 31 maggio 1949, 13 agosto 1952, 13 gennaio 1959 e 27 maggio 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 2098/A e 2098/B rispettivamente la categoria gocce per uso umano della specialità medicinale denominata « Pepsipan », nonchè la categoria « Pepsipan-Zoo » gocce uso veterinario, a no-

me della ditta Istituto profilattico e farmaceutico Candioli & C. S.p.a., con sede in Torino, via Orsiera, 1, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni delle preparazioni suddette ha avuto esito non favorevole, in quanto l'attività amilolitica trovata nelle preparazioni stesse è risultata superiore al valore dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria gocce per uso umano della specialità medicinale denominata « Pepsipan », nonchè della categoria « Pepsipan-Zoo » gocce uso veterinario, registrate rispettivamente ai numeri 2098/A e 2098/B in data 31 maggio 1949, 13 agosto 1952, 13 gennaio 1959, 27 maggio 1960, a nome della ditta Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede in Torino, via Orsiera, 1.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

Il medico provinciale della regione a statuto speciale Sicilia ed i componenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1738)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

Sostituzione di un sindaco effettivo nel collegio sindacale dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 26 agosto 1953, e modificato con decreto ministeriale 29 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 13 novembre 1956;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che, a seguito delle dimissioni del dottor Italo Cardarelli dall'incarico di sindaco effettivo del collegio sindacale dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), presentate il 28 dicembre 1977, occorre provvedere alla sostituzione del medesimo nel collegio sindacale del predetto Istituto;

Decreta:

Il dott. Italo Cardarelli è sostituito dal dott. Giuseppe De Rinaldis, ispettore capo aggiunto, nella carica di sindaco effettivo del collegio sindacale dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer).

Roma, addì 16 febbraio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2132)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurofilati con sede e stabilimento in Longarone, località S. Martino di Fortogna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Eurofilati, con sede e stabilimento in Longarone, località S. Martino di Fortogna (Belluno), con effetto dal 7 giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurofilati, con sede e stabilimento in Longarone, località S. Martino di Fortogna (Belluno), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2142)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica ILSA S.p.a., in Carcare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Ceramica ILSA S.p.a., con sede in Carcare (Savona), con effetto dal 4 luglio 1977;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica ILSA S.p.a., con sede in Carcare (Savona), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2141)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1978.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nel comune di Rossano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977 con il quale è stata accertata nell'area del comune di Rossano (Cosenza) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL sospesi dal 1° dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori, dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL, sospesi dal 1° dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Roma, addì 20 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti nella provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;
Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1977 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, con effetto dal 15 giugno 1975;
Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1977, 19 aprile 1977, 1° giugno 1977 e 2 giugno 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento, operanti in provincia di Treviso;
Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;
Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 gennaio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 21 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2133)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti nella provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1977 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, con effetto dal 15 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1977, 19 aprile 1977, 1° giugno 1977, 2 giugno 1977 e 21 febbraio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 gennaio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 22 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2134)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1978.

Contenitori di plastica per colliri disinfettanti, bagni oculari disinfettanti, soluzioni conservanti e detergenti per lenti a contatto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la relazione alla Direzione generale del servizio farmaceutico in merito all'impiego di contenitori in plastica per prodotti farmaceutici;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 21 settembre 1977;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1976, con il quale è stato posto il divieto di utilizzare recipienti in materiale plastico per le soluzioni per lenti a contatto;

Ravvisata l'opportunità di poter ammettere l'uso di contenitori in materiale plastico nei soli casi in cui si dimostri che lo stesso non adsorba nel tempo il disinfettante o conservante, nè reagisca con essi, indicando altresì il tempo massimo di validità del prodotto;

Decreta:

I colliri disinfettanti, i bagni oculari disinfettanti, le soluzioni conservanti e detergenti per lenti a contatto possono essere contenuti in recipienti di vetro o di plastica a condizione che le ditte interessate dimostrino, per la plastica, che la stessa non adsorba nel tempo il disinfettante od il conservante, nè reagisca con essi, indicando altresì il tempo massimo di validità delle soluzioni.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto speciale ed ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2106)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.

Ricostituzione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale — convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 — riguardante la composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 16 maggio 1973 con il quale, fra l'altro, è stato ricostituito il comitato predetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione dell'organo stesso scaduto per decorso quadriennio di durata in carica;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni precitate, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro debbono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visto l'art. 15 della legge 6 agosto 1975, n. 427, che ha stabilito che per la gestione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in seno al comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria sono sostituiti da tre rap-

presentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Per i lavoratori:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

Confederazione autonoma italiana del lavoro (CONFAIL);

Confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti (CILDI);

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Associazione sindacale Intersind;

Associazione nazionale imprenditori minori settore edile (ANIEM-CONFAPI);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione nazionale coltivatori diretti (CNCD);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (CONFESERCENTI);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative, nell'ordine, le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);
Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);
Unione italiana del lavoro (UIL);

Settore edile:

Federazione italiana lavoratori legno, edili e affini (FILLEA-CGIL);

Federazione italiana lavoratori costruzioni affini (FILCA-CISL);

Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (FENEAL-UIL);

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Settore edile:

Associazione nazionale costruttori edili (ANCE-CGII);

Associazione nazionale imprenditori minori settore edile (ANIEM-CONFAPI);

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato speciale dell'assicurazione pr la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto medesimo, dai seguenti membri:

Calvelli Cesare (CGIL), Lenzarini Paolo (CGIL), Ravizza Stelvio (CISL) e Gasparro Antonino (UIL), in rappresentanza dei lavoratori;

Torella dott. Antonio (CGII) Paci dott. Alberto (CGAI) e Vocino dott. Tommaso (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro;

Marzocchi dott. Carlo direttore capo aggiunto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Macchioni dott. Giovanni, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Giordano dott.ssa Elvira, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Cioli dott. Nerio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Per la gestione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in seno al comitato di cui al precedente articolo sono sostituiti dai seguenti rappresentanti:

Per i lavoratori del settore edile:

Pellegrini Claudio (FILLEA-CGIL);
Binci Orlando (FILCA-CISL);
Pellarini Paolo (FENEAL-UIL);

Per i datori di lavoro del settore edile:

Angeleri dott. Massimo (ANCE-CGII);
Pagliuca dott. Giuseppe (ANCE-CGII);
Trombetti dott. Enrico (ANIEM-CONFAPI).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2092)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore di un accordo finanziario tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Roma il 22 aprile 1977.

Il giorno 27 agosto 1977 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste dall'art. 6 per l'entrata in vigore dell'accordo finanziario tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto firmato a Roma il 22 aprile 1977.

In conformità dell'art. 6 l'accordo è entrato in vigore il 27 agosto 1977.

(1907)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 29 dicembre 1977, relativo alla nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione dell'anno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 260, al n. 16, dove è scritto: « Argnani Vincenzo, nato il 15 febbraio *1939* », leggasi: « Argnani Vincenzo, nato il 15 febbraio *1938* »;

alla pag. 262, al n. 144, dove è scritto: « *Emmanuele Emanuele*, nato il 18 aprile 1937 », leggasi: « *Emanuele Emmanuele*, nato il 18 aprile 1937 »;

alla pag. 266, al n. 336, dove è scritto: « Pesaro Laura, nata l'*8* settembre 1941 », leggasi: « Pesaro Laura, nata il *18* settembre 1941 ».

(2147)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 20 ottobre 1977. Proroga temporanea delle direttive del CIPE che regolano l'attività della GEPI

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visti gli articoli 2 e 15 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184;
Ascoltata la relazione del Ministro per l'industria sulla situazione della GEPI e sulla necessità di impartire ad essa immediate direttive per consentire il proseguimento della sua attività;
Ritenuta l'opportunità di riservarsi di fissare le direttive della GEPI nel quadro della più ampia problematica della legge n. 675, dopo attento esame di tutti i settori di intervento e dell'accertamento dei fabbisogni atti a consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali della GEPI nelle aree definite dalla stessa legge e con la individuazione della quota da destinarsi agli interventi nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno;
Considerata, d'altro canto, la grave situazione occupazionale della regione Calabria conseguente anche alle difficoltà del piano tessile denominato Calabria 1;

Delibera:

1) Sono confermate nelle more delle direttive in premessa, quelle già emanate per la GEPI dal CIPE per la gestione ed il risanamento delle aziende già acquisite alla data dell'entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2) La GEPI è autorizzata a svolgere, secondo i fini istituzionali e nell'ambito delle direttive già emanate dal CIPE, gli interventi ad essa richiesti nel Mezzogiorno nonchè nelle aree da delimitarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, dando priorità alle richieste ad essa già pervenute dalla Calabria.

Roma, addì 20 ottobre 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2197)

Deliberazione 15 novembre 1977. Dichiarazione di crisi aziendale nei confronti di alcune società

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentano particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
Udita la relazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in merito alla situazione aziendale della società Montefibre e di sue consociate, delle società in liquidazione Vallesusa industrie tessili, Halos, Akernar, Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, nonchè della società Montedison di Terni, ed alla situazione produttiva dei settori in cui operano le suddette aziende;
Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;
Visto l'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento di cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di crisi previste dall'art. 2, comma quinto, della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675 del 12 agosto 1977, citato in premessa, la sussistenza della crisi aziendale per le seguenti società:

Montefibre S.p.a. per le seguenti unità: Chatillon (Aosta), Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli, Porto Marghera (Venezia), Casoria (Napoli), Milano, nonchè delle seguenti consociate della Montefibre S.p.a.: Inteca - Castrovillari (Cosenza); Andreae Calabria - Castrovillari (Cosenza); Mizar - Busto Arsizio (Varese); Reggiani - Bergamo; Società industriale di Lanzo - Lanzo (Torino) - Merac (Terni); Manifattura di Strambino (Torino);

Vallesusa industrie tessili S.p.a. in liquidazione - Rivarolo e Collegno;

Halos S.p.a. in liquidazione - Licata (Agrigento);

Akernar S.p.a. in liquidazione - Rho (Milano);

Mossi & Ghisolfi S.p.a. contenitori Italia in liquidazione - Tortona (Alessandria);

Montedison (Terni).

Ai sensi dell'art. 21, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la presente dichiarazione di crisi aziendale è riferita anche a situazioni pregresse comunque a partire dal 1° luglio 1976.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotterà con propri decreti i conseguenti provvedimenti di competenza specificandone per ciascuna situazione aziendale l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia, anche agli effetti di quanto disposto dal quinto comma del citato art. 21 della legge n. 675 del 1977.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(2198)

Deliberazione 1° dicembre 1977. Aumento dei fondi di dotazione degli enti di gestione per il 1977

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che all'art. 29 conferisce, per la ristrutturazione e riconversione industriale, ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali la somma di lire 4.500 miliardi da ripartire negli anni dal 1977 al 1982;

Considerato che lo stesso articolo di legge stabilisce che il CIPI, su proposta del Ministro per le partecipazioni statali, ripartisca per l'anno 1977 la somma di lire 750 miliardi tra i vari enti di gestione;

Considerato che il decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito in legge 6 giugno 1977, n. 267, concernente la soppressione dell'EGAM, prevede all'art. 8 lo stanziamento di lire 150 miliardi per le necessità conseguenti allo scioglimento di tale ente a valere sui 750 miliardi citati e che quindi residua per le esigenze degli altri enti di gestione, relativamente al 1977, la cifra di 600 miliardi di lire;

Preso atto del parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Udita la relazione del Ministro per le partecipazioni statali;

Delibera:

La disponibilità di lire 600 miliardi di cui all'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativamente al 1977, è ripartita tra i fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali come segue:

IRI	Lire 335 miliardi
ENI	» 123 »
EFIM	» 122 »
Ente cinema e Ente terme	» 20 »
Totale	Lire 600 miliardi

Il Ministro per il tesoro ed il Ministro per le partecipazioni statali provvederanno, per la parte di rispettiva competenza, all'attuazione della presente delibera.

Per quanto concerne il riparto fra Ente cinema ed Ente terme della somma di lire 20 miliardi, il Ministro per il tesoro provvederà in conformità alle proposte del Ministro per le partecipazioni statali.

Roma, addì 1° dicembre 1977

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(2199)

Deliberazione 1° dicembre 1977. Approvazione dei programmi dell'IRI e dell'ENI per l'assetto definitivo delle aziende del disciolto EGAM.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Viste le disposizioni recate dal decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, che demandano al CIPE il compito di deliberare, su proposta del Ministro per le partecipazioni statali, sui programmi presentati dall'IRI e dall'ENI per l'assetto definitivo delle aziende del disciolto EGAM;

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, costitutivo del CIPI;

Visti i programmi predisposti dall'IRI e dall'ENI che individuano, fra l'altro, le società e gli stabilimenti dell'ex EGAM suscettibili di gestioni economicamente equilibrate, risanabili anche mediante riconversione, da cedere a privati o ad altri enti di gestione, nonché le società e gli stabilimenti per i quali vengono proposti piani di liquidazione;

Acquisiti i pareri della commissione consultiva interregionale nella seduta del 24 ottobre 1977 e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, presenti in seno al CNEL, sui suddetti programmi;

Viste le proposte presentate il 26 ottobre 1977 dal Ministro per le partecipazioni statali in ordine ai predetti programmi dell'IRI e dell'ENI;

Visto lo schema di disegno di legge predisposto dal Ministero dell'industria e del commercio, concernente l'attuazione della politica mineraria;

Delibera:

Sono approvati i programmi dell'IRI e dell'ENI con le modificazioni e le integrazioni contenute nelle proposte del Ministro per le partecipazioni statali del 26 ottobre 1977, che vengono a far parte integrante della presente delibera, sub allegato *a*), con le seguenti precisazioni:

1) E' confermata la localizzazione in Avellino dell'impianto della Tecnocogne destinato alla produzione di acciai speciali.

2) Le previsioni di spesa del programma ENI, per le aziende del settore minerario ex EGAM, vanno ridotte:

a) di lire 56 miliardi per la ricerca di base ed operativa;

b) di lire 44 miliardi per la realizzazione del programma Sulcis;

c) di lire 20 miliardi per perdite relative agli esercizi 1979 e 1980.

Per tali voci di spesa si provvederà con le procedure e con i mezzi finanziari recati dal provvedimento predisposto dal Ministero dell'industria per l'attuazione della politica mineraria.

3) Vanno, altresì, ridotte da 66 a 30 miliardi di lire le occorrenze relative alle perdite residue di tutte le aziende ex EGAM al 31 dicembre 1977 e da 50 a 18 miliardi di lire le previste occorrenze riguardanti il ricorso ad operazioni di sconto in relazione alle diverse modalità di stanziamento rispetto alle richieste contenute nei programmi dell'IRI e dell'ENI.

Sulla base di quanto precede, il Comitato esprime il parere che per far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei suddetti programmi, sia necessaria una ulteriore integrazione di spesa di lire 862 miliardi, in aggiunta a quella prevista dall'art. 8, terzo comma, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.

Roma, addì 1° dicembre 1977

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(2200)

Deliberazione 12 gennaio 1977. Dichiarazione della sussistenza della crisi economica del settore della ceramica per le aziende industriali che operano nell'ambito territoriale della provincia di Salerno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, comma quinto lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza della causa di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in merito alla situazione del settore della ceramica nella provincia di Salerno;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale agli effetti dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visti i commi primo, quinto e sesto dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento di cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di crisi previste dall'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675 del 12 agosto 1977 citato in premessa, la sussistenza della crisi economica del settore della ceramica per le aziende industriali che operano nell'ambito territoriale della provincia di Salerno.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nell'adottare con propri decreti, i conseguenti provvedimenti di competenza, specificherà l'ambito territoriale di applicazione della

presente dichiarazione di crisi di settore e, per quanto concerne i limiti temporali di efficacia, terrà conto dell'accordo intervenuto tra le parti sociali a conclusione delle trattative per la soluzione della vertenza condotte dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(2201)

Deliberazione 12 gennaio 1978. Dichiarazione della sussistenza di crisi aziendale della ditta Fratelli Tiberghien.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in merito alla situazione aziendale della ditta Fratelli Tiberghien S.p.a. di Verona ed alla situazione del settore in cui opera la suddetta società;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento di cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di crisi previste dall'art. 2, comma quinto, della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art, 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675 del 12 agosto 1977 citato in premessa, la sussistenza della crisi aziendale per la ditta Fratelli Tiberghien S.p.a. di Verona.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti di competenza, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia anche agli effetti di quanto disposto dal quinto comma del citato art. 21 della legge 675 del 1977.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(2202)

Deliberazione 12 gennaio 1978. Proroga delle direttive del 21 febbraio 1975 del CIPI riguardanti le modalità di gestione del fondo speciale costituito presso l'IMI per la ricerca applicata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano per il finanziamento, secondo i criteri ivi previsti, della ricerca scientifica applicata, nonché la legge 14 ottobre 1974, n. 652, che integra e modifica le disposizioni sull'attività del fondo stesso;

Viste le direttive emanate dal CIPE per l'applicazione di dette leggi, rispettivamente in data 19 novembre 1968 e 21 febbraio 1975;

Visto l'art. 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227, che integra la dotazione del suddetto fondo speciale della ricerca applicata con vincolo di destinazione ai settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica;

Visto il punto II) dell'art. 29 della legge 675 del 1977 che eleva da 250 a 450 miliardi di lire la dotazione del fondo speciale per la ricerca applicata ed istituisce un nuovo fondo di lire 400 miliardi da gestire con contabilità separata per la concessione di contributi nella spesa;

Vista la lettera *e*) dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del « Fondo speciale per la ricerca applicata »;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che integrano e modificano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 1089 del 1968 ed all'art. 2 della legge n. 652 del 1974;

Considerato che l'emanazione delle nuove direttive per la gestione del fondo è subordinata all'emanazione delle altre direttive previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Considerata la necessità di non interrompere l'attività di sostegno della ricerca;

Udita la relazione e considerata la proposta del Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica di prorogare temporaneamente, nelle more delle nuove direttive, quelle precedentemente adottate dal CIPE nelle sedute del 21 febbraio 1975 e del 12 maggio 1977;

Delibera:

Nelle more dell'emanazione delle direttive da emanarsi ai sensi della lettera *e*) dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'IMI provvederà ad applicare le direttive del CIPE del 21 febbraio 1975 riguardanti le modalità di gestione del « Fondo speciale » per la ricerca applicata con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) potranno essere sottoposti all'approvazione del CIPI solo quei progetti, proposti dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica sulla base delle istruttorie tecniche dell'IMI, per i quali siano state verificate le condizioni di priorità di cui alla delibera CIPE del 12 maggio 1977;

b) la misura massima delle agevolazioni concedibili ai singoli progetti, nelle varie forme di finanziamento previste dall'art. 2 della legge 675 non potrà superare, in via transitoria ed in attesa delle disposizioni delle nuove direttive, l'80% del costo complessivo dei singoli progetti; eventuali proposte di finanziamenti nella forma di contributo nella spesa, di cui all'art. 10 della legge n. 675 non potranno superare il limite del 40% del costo complessivo dei singoli progetti;

c) le presenti direttive si applicano limitatamente alla utilizzazione dei fondi stanziati all'art. 29, lettere *a*) e *b*), della legge n. 675 per l'esercizio 1977 e dei rientri del fondo speciale di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro per il bilancio
e la programmazione economica
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(2203)

Deliberazione 20 gennaio 1978. Dichiarazione di sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Harri's Moda.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Udite le relazioni del Ministro per l'industria e del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e in ordine al programma di ristrutturazione aziendale della Harri's Moda, su cui si è favorevolmente espresso il comitato previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, anche ai fini della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675 del 12 agosto 1977 citato in premessa, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Harri's Moda con sede in Lecce e stabilimento in Surbo (Lecce).

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti di competenza, specificandone l'ambito territoriale di appplicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(2204)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio 13 ottobre 1977 del prefetto della provincia di Bari l'Università degli studi di Bari è autorizzata ad accettare la donazione modale consistente nella somma di L. 6.000.000 disposta dalla sig.ra Anna Giorgio ved. Cassandro, allo scopo di istituire un premio di studio intitolato al compianto di lei marito « Avv. Mario Livio Cassandro ».

(1858)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola del Savuto Soc. coop. a r.l., in Savuto di Cleto

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1978 la società cooperativa agricola del Savuto - Soc. coop. a r.l., in Savuto di Cleto (Cosenza), costituita per rogito dott. Mario De Santo 20 aprile 1964, n. 11637 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona dell'avv. Luigi Guarnieri.

(1860)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni provinciali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 4 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Ravenna	585.700.000

Con decreti ministeriali 3 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Ferrara	395.500.000
Modena	730.000.000

Con decreti ministeriali 4 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Alessandria	1.300.000.000
Lecce	3.000.000.000
Sondrio	490.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 3 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Viterbo:	
San Lorenzo Nuovo	33.890.000

Con decreto ministeriale 6 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un ulteriore mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Oristano:	
Milis	8.980.000

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Padova:	
Albignasego	69.500.000

Con decreti ministeriali 28 febbraio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Milano:	
Binasco	46.750.000
Provincia di Pavia:	
Valle Lomellina	7.200.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 3 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Lucca:	
Seravezza	74.210.000
Provincia di Rieti:	
Selci Sabino	2.680.000
Toffia	2.940.000
Provincia di Roma:	
Cervara di Roma	6.520.000

Con decreti ministeriali 4 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Santa Maria Nuova	29.680.000
Sirolo	27.660.000
Provincia di Ascoli Piceno:	
Santa Vittoria in Matenano	14.930.000
Provincia di Avellino:	
Monteverde	26.470.000
Provincia di Caserta:	
Fontegreca	6.890.000

Con decreto ministeriale 6 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Gorizia:	
Turriaco	8.850.000

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Messina:	
Terme Vigliatore	34.450.000

Con decreto ministeriale 2 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Messina:	
San Piero Patti	73.560.000

Con decreti ministeriali 3 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Latina:	—
SS. Cosma e Damiano	1.290.000
Provincia di Lecce:	
Novoli	71.980.000
Provincia di Potenza:	
Viggianello	32.680.000
Provincia di Rieti:	
Selci Sabino	3.160.000
Provincia di Siena:	
Poggibonsi	143.500.000

Con decreti ministeriali 4 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	—
Monteverde	16.045.000
Provincia di Caserta:	
Falciano del Massico	15.250.000
Fontegreca	7.330.000

Con decreto ministeriale 6 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Sassari:	—
Bordigiadas	10.110.000

Con decreto ministeriale 2 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Messina:	—
Terme Vigliatore	21.010.000

Con decreto ministeriale 3 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Reggio Calabria:	—
Candidoni	12.560.000

Con decreto ministeriale 4 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
	—
Novara	529.600.000

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Schiavi di Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 (rettifica).

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Chieti:	—
Schiavi di Abruzzo	3.680.000

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1978.

(Da 1119/M a 1154/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento a titolo gratuito di suoli tratturali in agro del comune di Celenza Valfortore al Consorzio per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata, in Foggia.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1977, n. 2548, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1977, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 47, si approva l'atto n. 102267 di repertorio del 13 dicembre 1976, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la ricognizione e la consegna al Consorzio per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata, in Foggia, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro », in agro del comune di Celenza Valfortore, estesa mq 33.600, riportata in catasto al comune di Celenza Valfortore, alla partita n. 594 intestata al demanio pubblico dello Stato (ramo tratturi) al foglio di mappa 29, particella n. 188 e nella planimetria tratturale con il n. 188.

(1859)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 690-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fratelli Lani, in Valenza, viale Dante, 13, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 690-AL » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1908)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 717-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bonzano Luigi, in Valenza, via S. Salvatore, 71, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 717-AL » ha dichiarato che cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1909)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 873-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Suffiotti, in Valenza, via Morosetti, 28, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 873-AL » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1910)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 731-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bussa Giovanni, in Valenza, via C. Camurati, 15, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 731-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1911)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 9 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	854,35	854,35	854,10	854,35	854,30	854,35	—	854,35	854,35	854,35
Dollaro canadese	760,85	760,85	761 —	760,85	760,85	760,85	—	760,85	760,85	760,85
Franco svizzero	442,88	442,88	442,80	442,88	442,53	442,88	—	442,88	442,88	442,90
Corona danese	152,85	152,85	152,80	152,85	158,80	152,85	—	152,85	152,85	152,85
Corona norvegese	160,56	160,56	160,80	160,56	160,56	160,56	—	160,56	160,56	160,55
Corona svedese	185,37	185,37	185,50	185,37	185,35	185,37	—	185,37	185,37	185,35
Fiorino olandese	394,10	394,10	393,90	394,10	393,77	394,10	—	394,10	394,10	394,10
Franco belga	27,064	27,064	27 —	17,064	27,05	27,06	—	27,064	27,064	27,05
Franco francese	176,59	176,59	176,80	176,59	176,63	176,59	—	176,59	176,59	176,60
Lira sterlina	1647,30	1647,30	1646,75	1647,30	1647 —	1647,30	—	1647,30	1647,30	1647,30
Marco germanico	420,96	420,96	421,50	420,96	420,95	420,96	—	420,96	420,96	420,95
Scellino austriaco	58,41	58,41	58,50	58,41	58,40	58,41	—	58,41	58,41	58,40
Escudo portoghese	20,95	20,95	21 —	20,95	21,07	20,95	—	20,95	20,95	20,95
Peseta spagnola	10,656	10,656	10,6675	10,656	10,65	10,65	—	10,656	10,656	10,65
Yen giapponese	3,654	3,654	3,66	3,654	3,65	3,65	—	3,654	3,654	3,65

Media dei titoli del 9 marzo 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,925
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95 —
» 5 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,025
» 5 % (Beni esteri)	95,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,100
» 5,50 % » » 1968-83	82,450
» 5,50 % » » 1969-84	78,875
» 6 % » » 1970-85	76,875
» 6 % » » 1971-86	73,875
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	81,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	86,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,750
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,275
» poliennali 7 % 1978	99,650
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,625
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,700
» » 9 % 1980	94 —
» » 10 % 1981	93,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	854,325
Dollaro canadese	760,770
Franco svizzero	442,605
Corona danese	152,85
Corona norvegese	160,575
Corona svedese	185,37
Fiorino olandese	394,02
Franco belga	27,057
Franco francese	176,67
Lira sterlina	1647,40
Marco germanico	420,97
Scellino austriaco	58,40
Escudo portoghese	20,955
Peseta spagnola	10,635
Yen giapponese	3,653

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione alla Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1977-78.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 4 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977, registro n. 13 Difesa pers. mil., foglio n. 232, concernente il concorso per l'ammissione di venti allievi del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1977-78;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 8 ottobre 1977, con il quale il col. CSA Spad. Giorgio Bilancioni è stato sostituito nell'incarico di membro della commissione di esami dal col. CSA S.p.e. Giorgio Meineri;

Visti gli atti della commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia dell'accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1977-78:

1. D'Elia Angelo	punti	29,166
2. Bernini Vanni Paolo	»	27,775
3. Amadasi Marco	»	26,966
4. Remondini Paolo	»	26,833
5. Basile Giancarlo	»	26,066
6. Caporale Valerio	»	25,303
7. Oppido Piero	»	25.149
8. Tortora Andrea	»	25,065
9. Di Pasquale Piero	»	24,966
10. Vizziccaro Andrea	»	24,832
11. Ferrini Maurizio	»	24,798
12. Calamai Carlo	»	24,765
13. Serio Ambrogio	»	24,706
14. Libraro Michele	»	24,332
15. Cappelluzzo Gianfranco	»	24,265
16. Filippella Dario	»	24,062
17. Gigantesco Marco	»	24 —
18. Di Pace Luigi	»	23,721
19. Guerriero Gualtiero	»	23,710
20. Zanasi Giulio	»	23,630
21. Garofalo Saverio	»	23,531
22. Chiusano Michele	»	23,509
23. Meloni Angelo	»	23,383
24. Agrillo Edoardo	»	23,331
25. Bambagioni Fabrizio	»	23,263
26. Rodolico Francesco	»	22,880
27. Boracchia Giampaolo	»	22,665
28. Cetrelli Franco	»	22,062
29. Saracino Ernesto	»	21,965
30. Raffaeli Mario	»	21,880
31. Neri Filippo	»	21,565
32. Giolli Carlo	»	21,542
33. Di Cesare Michele	»	21,086
34. Pace Daniele	»	20,941
35. Capuano Francesco	»	20,372
36. Calderoni Paolo	»	20 —
37 Ferruzzi Mario	punti	19,807
38. Pasquini Marco	»	19,785
39. Muscio Cirino	»	19,566
40. Consalvo Giulio	»	19,543
41. Brunetti Nicola	»	19,295
42. Patrese Cristiano	»	18,265

Art. 2.

In relazione della graduatoria di cui al precedente art. 1 ed in rapporto al numero dei posti messi a concorso;

Considerato che i concorrenti D'Elia Angelo (1°); Caporale Valerio (6°); Oppido Piero (7°); Cappelluzzo Gianfranco (15°), Zanasi Giulio (20°) e Garofalo Saverio (21°), hanno rinunciato all'ammissione al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

Sono dichiarati vincitori i seguenti concorrenti venendo classificati nel seguente ordine di graduatoria:

1) Bernini Vanni Paolo	punti	27,775
2) Amadasi Marco	»	26,966
3) Remondini Paolo	»	26,833
4) Basile Giancarlo	»	26,066
5) Tortora Andrea	»	25,065
6) Di Pasquale Piero	»	24,966
7) Vizzaccaro Andrea	»	24,832
8) Ferrini Maurizio	»	24,798
9) Calamai Carlo	»	24,765
10) Serio Ambrogio	»	24,706
11) Libraro Michele	»	24,332
12) Filippella Dario	»	24,062
13) Gigantesco Marco	»	24 —
14) Di Pace Luigi	»	23,721
15) Guerriero Gualtiero	»	23,710
16) Chiusano Michele	»	23,509
17) Meloni Angelo	»	23,383
18) Agrillo Edoardo	»	23,331
19) Bambagioni Fabrizio	»	23,263
20) Rodolico Francesco	»	22,880

I predetti vincitori del concorso sono nominati allievi del 1° anno dell'Accademia di sanità militare interforze, facoltà di medicina e chirurgia, del Corpo sanitario della Marina militare, anno accademico 1977-78, dal 1° novembre 1977.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1978
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 264

(2097)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Varese

Con decreto 24 gennaio 1978, n. 1172/San del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Varese.

Farmacie rurali:

Cadrezzate, sede unica, Cazzago Brabbia, sede unica.

Farmacie urbane:

Busto Arsizio, sede n. 20; Gallarate, sede n. 12; Varese, sede n. 21.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Varese, via Daverio, 10, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 giugno 1978.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Varese, l'assessorato alla sanità della regione Lombardia in via Pontaccio, 10, Milano, presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(1875)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3078 del 17 ottobre 1977, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario presso i comuni di Castelsangiovanni e Fiorenzuola d'Arda;

Ritenuto opportuno provvedere alla nomina della commissione giudicatrice degli esami del predetto concorso;

Vista la nota n. 61.1/1411 del 7 febbraio 1978 della regione Emilia-Romagna;

Viste le designazioni dei comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

Bracchi rag. Stefano, della sezione decentrata del Comitato di controllo di Piacenza.

Componenti:

Migone dott. prof. Luigi, direttore della seconda clinica medica dell'Università di Parma;

Bellelli dott. prof. Ennio, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Parma;

Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale di Parma;

Pronti dott. Carlo, della sezione decentrata del comitato di controllo di Piacenza;

Corsello dott. Antonino, ufficiale sanitario di Parma.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Piacenza.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Parma non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 27 febbraio 1978

Il medico provinciale inc.: PASQUALUCCI

(2154)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa

Il veterinario provinciale rende noto che con decreto di pari numero e data è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1977 nei seguenti comuni: Ragusa (tre condotte), Ispica e Santa Croce Camerina.

Il termine utile per la presentazione delle istanze, da indirizzare all'ufficio del veterinario provinciale di Ragusa, scade alle ore 12 del 30 maggio 1978 o nel maggior termine corrispondente con il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per maggiori informazioni si rinvia al bando di concorso.

(1876)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI MANIAGO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Maniago (Pordenone).

(887/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENZANO DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genzano di Roma (Roma).

(889/S)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno.

(891/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi e ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè alle norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(890/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(888/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (da assegnare al servizio universitario di endocrinologia);

due posti di assistente di medicina (addetto al servizio di allergologia ed immunologia clinica dell'Università di Firenze).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(892/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande, di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(893/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della sezione di neonatologia-centro immaturi e terapia intensiva neonatale, aggregata alla divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della sezione di neonatologia-centro immaturi e terapia intensiva neonatale, aggregata alla divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(895/S)

OSPEDALE « L. P. DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto oculista;

due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(897/S)

OSPEDALE CIVILE DI VITTORIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(894/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780710)